

Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale (OPersTPF)

Modifica del 7 settembre 2005

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 settembre 2003¹ sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza
sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (OPersT)

Art. 1 cpv. 1 e 3

¹ La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale:

- a. del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale;
- b. delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è competente dal punto di vista amministrativo.

³ Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale disciplinano in un regolamento la competenza interna in materia di decisioni padronali.

Art. 2 **Politica del personale**

¹ Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale si attengono alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione dei Tribunali non renda necessario un regime diverso.

² Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale coordinano le proprie misure di politica del personale con il Tribunale federale. I Tribunali della Confederazione inviano un delegato comune alla Conferenza delle risorse umane.

¹ **RS 172.220.117**

Art. 3 Resoconto

Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale rilevano periodicamente i dati pertinenti relativi all'adempimento degli obiettivi della legge sul personale federale. Presentano il loro rapporto al Tribunale federale all'attenzione del Parlamento.

Art. 6 Indennità in funzione del mercato del lavoro

Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale possono accordare un'indennità in funzione del mercato del lavoro fino al 20 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A.

Art. 7 Valutazione della funzione

¹ Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale valutano le funzioni e attribuiscono a ogni funzione una classe di stipendio. Applicano per analogia i criteri di valutazione giusta l'OPers² e le direttive del DFF. Assicurano la coerenza della struttura salariale nel raffronto con il personale dell'amministrazione federale e coordinano la valutazione delle funzioni con il Tribunale federale.

² Se attribuiscono una funzione alla classe di stipendio 28 o a una superiore, il Tribunale penale federale o il Tribunale amministrativo federale chiedono dapprima l'approvazione della Delegazione delle finanze. Allegano alla domanda una perizia del DFF.

Art. 8 Luogo di residenza

Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale possono prevedere per singole categorie del personale l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio.

Art. 9 Piano sociale

La competenza per l'elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo l'articolo 31 capoverso 4 LPers spetta al Tribunale penale federale e al Tribunale amministrativo federale.

Art. 11 Comitato di seguito delle parti sociali

Il comitato di seguito delle parti sociali giusta l'articolo 108 OPers³ non è competente per il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale.

Art. 12

Abrogato

² RS 172.220.111.3

³ RS 172.220.111.3

Art. 13a Disposizioni transitorie della modifica del 7 settembre 2005

¹ In occasione della prima assunzione di personale, il Tribunale amministrativo federale può optare per un candidato esterno soltanto a condizione che non abbia trovato il candidato ideale tra i collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi. Tale regola non si applica se nelle Commissioni di ricorso e nei Servizi dei ricorsi non esiste una funzione analoga a quella messa a concorso. I collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi vengono contattati direttamente e invitati a candidarsi; vanno in ogni caso convocati per un colloquio di presentazione.

² Si può rinunciare al periodo di prova per i collaboratori provenienti da una Commissione di ricorso o da un Servizio dei ricorsi.

³ Se il Tribunale amministrativo federale assume un collaboratore per una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, si applicano le disposizioni in materia di garanzia salariale ai sensi dell'articolo 52a capoversi 1 e 2 OPers⁴.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata in allegato.

III

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2005, eccettuati l'articolo 12 e i numeri 1 e 3-7 dell'allegato.

² L'articolo 12 e i numeri 1 e 3-7 dell'allegato entrano in vigore con la legge del 17 giugno 2005⁵ sul Tribunale amministrativo federale.

7 settembre 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ RS 172.220.111.3

⁵ RS 173.32; FF 2005 3689

Allegato

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 3 luglio 2001⁶ sul personale federale

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale menzionate nell'allegato dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).

Art. 2 cpv. 1 lett. h

¹ Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro:

h. *Abrogata*

Art. 23 cpv. 1 lett. f

¹ Se necessario per l'adempimento di compiti di sovranità nazionale, l'accesso ai posti può essere limitato alle persone di nazionalità svizzera:

f. *Abrogata*

Art. 111

Abrogato

Art. 112 cpv. 1 e 2

¹ La procedura dinanzi all'istanza di ricorso interna è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁸ sulla procedura amministrativa.

² *Abrogato*

⁶ RS 172.220.111.3

⁷ RS 172.010.1

⁸ RS 172.021

2. Ordinanza del 10 giugno 2004⁹ sulla gestione dei posti di lavoro e del personale nell'ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni

Art. 1 cpv. 2 primo periodo

² L'ordinanza si applica al personale delle unità amministrative di cui all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 luglio 2001¹⁰ sul personale federale (OPers), come pure agli impiegati di cui all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001¹¹ sui collaboratori nominati per la durata della funzione, ad eccezione del personale del Controllo federale delle finanze. ...

Art. 10a Disposizione transitoria ad articolo 4

Agli impiegati che in seguito all'istituzione del Tribunale amministrativo federale non potranno più essere occupati nella vecchia unità amministrativa si applicano i principi seguenti:

- a. chi non trova impiego presso il Tribunale amministrativo federale è licenziato nel rispetto dei termini legali, ossia:
 1. se il termine di disdetta è di tre mesi, il rapporto di lavoro è sciolto al momento della soppressione del posto,
 2. se il termine di disdetta è di quattro mesi, il rapporto di lavoro è sciolto alla fine del mese successivo alla soppressione del posto,
 3. se il termine di disdetta è di sei mesi, il rapporto di lavoro è sciolto alla fine del terzo mese successivo alla soppressione del posto.
- b. chi non si candida per un posto ragionevolmente esigibile presso il Tribunale amministrativo federale o rifiuta un tale impiego qualora gli venga proposto, è licenziato in base all'articolo 12 capoverso 6 lettera d LPers;
- c. se la decisione negativa della direzione provvisoria del Tribunale amministrativo federale in merito all'ultima candidatura pendente dell'impiegato è emanata almeno un mese prima della disdetta, l'unità amministrativa conclude con l'impiegato un accordo secondo l'articolo 4 capoverso 2 per il periodo che va fino alla disdetta; in tal caso, l'articolo 4 capoversi 6 e 7 si applica per analogia;
- d. se, a motivo di un ritardo nella decisione della direzione provvisoria del Tribunale amministrativo federale in merito all'ultima candidatura pendente dell'impiegato, non è stato possibile concludere un accordo ai sensi della lettera c, il rapporto di lavoro è sciolto in base all'articolo 12 capoverso 6 lettera e LPers;

⁹ RS 172.220.111.5

¹⁰ RS 172.220.111.3

¹¹ RS 172.220.111.6

- e. gli obblighi del datore di lavoro di cui all'articolo 4 capoversi 2 e 4 sussistono per una durata di sei mesi, indipendentemente dal fatto che sia stato concluso un accordo; tale termine decorre al più tardi sei mesi prima che cessi il rapporto di lavoro.

3. Ordinanza del 17 ottobre 2001¹² sui collaboratori nominati per la durata della funzione

Art. 1 cpv. 1 lett. a nonché b

¹ La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale federale nominato per la durata della funzione. Essa si applica in particolare ai seguenti impiegati:

- a. *Abrogata*
- b. *Abrogata*

4. Ordinanza del 30 novembre 2001¹³ sul personale dei servizi di pulizia

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza è applicabile al personale addetto alla pulizia delle unità dell'Amministrazione federale secondo l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 luglio 2001¹⁴ sul personale federale (OPers).

5. Ordinanza del 18 dicembre 2002¹⁵ sull'assicurazione degli impiegati dell'Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA

Art. 1 cpv. 2 lett. b

² Si applica agli impiegati:

- b. del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale e delle unità amministrative subordinategli dal punto di vista amministrativo, dei Servizi del Parlamento e del Tribunale federale;

¹² RS 172.220.111.6

¹³ RS 172.220.111.7

¹⁴ RS 172.220.111.3

¹⁵ RS 172.222.020

6. Ordinanza del 18 dicembre 2002¹⁶ concernente il fondo di soccorso del personale federale

Art. 3 lett. c

Possono ricevere prestazioni del fondo di soccorso le persone che sono impiegate presso le seguenti unità organizzative o lo sono state fino al pensionamento o fino all'inizio dell'invalidità, così come i loro superstiti (beneficiari):

- c. Tribunale penale federale secondo la legge del 4 ottobre 2002¹⁷ sul Tribunale penale federale, e Tribunale amministrativo federale secondo la legge del 17 giugno 2005¹⁸ sul Tribunale amministrativo federale;

7. Ordinanza del 29 agosto 2001¹⁹ sulla Commissione della Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA

Art. 3 cpv. 2 lett. a

² Costituiscono una circoscrizione:

- a. l'Amministrazione federale, i Servizi del Parlamento nonché i Tribunali federali secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettere a, b, e nonché f della legge sulla CPC (circoscrizione I),

¹⁶ RS 172.222.023

¹⁷ RS 173.71

¹⁸ RS 173.32; FF 2005 3689

¹⁹ RS 172.222.032

